



La Corte Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni OLLA - Presidente

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere

Dott. Walter CELENTANO - Consigliere

Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere

Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO MARTINO SEMERARO & ANNA MARIA MILANO SDF, FALLIMENTO SEMERARO MARTINO, FALLIMENTO MILANO ANNA MARIA, in persona del curatore e legale rappresentante "pro tempore" elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE, DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO MAGNO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FINPUGLIA SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante "pro tempore" elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARONIO 54/A, presso l'avvocato ROBERTO BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO ROCHIRA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sent. n. 325/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 3 novembre 1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;

udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato il 19 febbraio 1988, la Curatela del Fallimento della società di fatto Martino Semeraro e Anna Maria Milano, e dei singoli soci, esponeva: che il 16 febbraio 1987 i coniugi Semeraro-Milano avevano venduto alla srl FinPuglia Service, diversi immobili, e parti di essi, per l'importo di L. 910.000.000, il cui pagamento era avvenuto per contanti e con accollo del residuo mutuo contratto dai venditori con la Sezione Autonoma del credito fondiario della BNL; che tra i soci dell'acquirente figuravano Luigi Leo e Maria Grazia De Pasquale, consulenti commerciali della srl Martino Salvatore (pure essa dichiarata fallita) e i figli dei falliti.

Ciò premesso, la curatela chiedeva al Tribunale di Taranto di dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di vendita in questione ed in subordine di revocarlo ai sensi dell'art. 67, n. 1, oppure del comma 2 L.f. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Costituitasi in giudizio, la srl FinPuglia Service chiedeva il rigetto delle avverse domande, evidenziata la congruità del prezzo di acquisto degli immobili e il suo reale versamento ai venditori, e l'accollo del debito residuo di L. 295.000.000.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 4-20 febbraio 1998, dichiarava la simulazione assoluta dell'atto pubblico del 16 febbraio 1987 intervenuto fra i coniugi Semeraro-Milano e la srl FinPuglia Service, che condannava al pagamento delle spese di lite.

Con atto di appello notificato il 3 giugno 1998, la società soccombente chiedeva la riforma della gravata sentenza, assuntivamente emessa a seguito di erronea interpretazione degli atti istruttori, e comunque con motivazione insufficiente, con il conseguente rigetto delle domande della curatela del fallimento.

Quest'ultima resisteva all'appello.

La Corte d'appello di Lecce - sez. dist. Taranto - nell'accogliere il gravame escludeva l'esistenza della simulazione assoluta.

Ricorre per cassazione il fallimento della sdf Semeraro-Milano sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la FinPuglia service srl.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo di ricorso il fallimento ricorrente deduce che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di violazione di legge per non avere ritenuto nullo il contratto di compravendita intercorso tra i falliti e la FinPuglia Service srl in quanto lo stesso era privo di causa, dovendosi ritenere che la vendita, anziché alla FinPuglia, era stata in realtà effettuata agli stessi venditori e quindi, in assenza di alienità dei contraenti. Inoltre il contratto sarebbe stato in frode alla legge in quanto stipulato per sottrarre garanzia ai creditori.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 1414 c.c. per non aver ritenuto la simulazione del negozio in esame.

Con il terzo motivo deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata laddove ha escluso la sussistenza del carattere simulatorio dell'accordo perché l'acquisto di un terzo delle quote dell'aumento di capitale era stato effettuato da un terzo soggetto (Leo Luigi) ed inoltre per non aver motivato sul perché avesse tratto la convinzione che la somma relativa al pagamento degli immobili fosse stata effettivamente versata senza tenere conto che dai conti bancari della società le somme non risultano accreditate.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Per quanto concerne la dedotta nullità per mancanza di causa per insussistenza di alienità dei contraenti e quindi, per mancanza di alienazione effettiva del bene, tale nullità è esclusa da quanto accertato in via di fatto dalla sentenza impugnata che, nell'escludere la sussistenza di una simulazione assoluta del negozio di compravendita, ha rilevato che il trasferimento di proprietà degli immobili dai venditori Semeraro-Milano alla FinPuglia service srl - soggetto dotato di personalità giuridica ed a tutti gli effetti diverso dai venditori - è effettivamente intervenuto e che ciò corrispondeva alla effettiva intenzione delle parti dal momento che era interesse dei venditori, in stato di decozione economica, trasferire i beni ad altro soggetto per impedire che gli stessi venissero acquisiti dal prossimo fallimento.

Tale motivazione in fatto - che alla luce di quanto si esporrà in riferimento al secondo motivo di ricorso appare del tutto congrua e logicamente motivata - non appare sindacabile in questa sede di legittimità ed è sufficiente ad escludere la mancanza di causa della compravendita in questione.

Quest'ultima non è neppure incorsa nella nullità di cui all'art. 1344 c.c., dedotta dal fallimento ricorrente sull'assunto che la compravendita sarebbe stata effettuata in frode alla legge in quanto finalizzata alla sottrazione dei beni ai creditori.

Il negozio in frode alla legge è infatti quello che persegue una finalità vietata in assoluto dall'ordinamento in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume ovvero perché diretta ad eludere una norma imperativa. (Cass 10603/93).

L'intento di recare pregiudizio ad altri soggetti non rientra di per sé nella descritta fattispecie sia perché il negozio in frode alla legge è ipotesi del tutto distinta da quella del negozio in frode ai terzi e sia perché non si rinviene nell'ordinamento una norma che stabilisca in via generale, come per il primo tipo di contratto, l'invalidità del contratto stipulato in frode dei terzi, ai quali ultimi, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale (Cass 10603/93).

Nel caso di specie in cui è sopravvenuto il fallimento, il rimedio predisposto dall'ordinamento a tutela dei terzi privati delle garanzie patrimoniali è costituito, come è noto, dall'esercizio da parte del curatore dell'azione revocatoria fallimentare che comporta non già la nullità dei negozi posti in essere in frode ai terzi bensì la loro inefficacia.

Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente escluso la simulazione assoluta del contratto di compravendita intervenuto tra la società di fatto Semeraro-Milano e la FinPuglia service sulla base delle già evidenziate circostanze in ragione delle quali non solo il trasferimento dei beni alla società acquirente è effettivamente avvenuto ma esso corrispondeva alla reale intenzione delle parti finalizzata a sottrarre i beni alla acquisizione da parte della procedura fallimentare.

Tale motivazione vale di per sé a negare la sussistenza della simulazione assoluta posto che la FinPuglia srl, in quanto società di capitali, è dotata di propria personalità giuridica del tutto distinta da quella dei soci (Cass. 12615/99) per cui una volta perfezionatosi il contratto di compravendita, la stessa è divenuta proprietaria dei beni.

Tale ultimo evento sarebbe stato possibile escludere qualora fosse stata dimostrata l'esistenza di una diversa implicita pattuizione tra le parti con la quale si fosse manifestata la volontà di non trasferire la proprietà dei beni mantenendo ferma la realtà preesistente ma il giudice di merito ha ritenuto che siffatta dimostrazione non fosse stata fornita dal fallimento ricorrente.

In ordine a tale punto, la motivazione della sentenza si è incentrata sulla acquisizione effettuata dal Semeraro e dalla Milano, tramite soci fiduciari dei due terzi delle quote relative all'aumento di capitale effettuato dalla FinPuglia Service srl per escludere che per effetto di tale acquisizione, potesse ritenersi che i beni acquisiti dalla società FinPuglia service fossero in realtà rimasti di proprietà del Semeraro e della Milano che avevano acquisito una importante partecipazione nella società in questione.

Osserva la Corte che tale motivazione appare del tutto corretta e conforme al dato normativo.

Premesso che nel caso di specie la prova dell'accordo simulatorio deve ricercarsi esclusivamente sulla base di presunzioni, la Corte territoriale ha ritenuto in maniera del tutto logica la ricorrenza di queste ultime.

A tale proposito ha osservato che posto che doveva ritenersi insussistente il controllo dell'intero pacchetto azionario della FinPuglia service srl da parte dei coniugi Semeraro-Milano in virtù della disponibilità di un pacchetto azionario pari ad un terzo dell'aumento di capitale, nelle mani di altro soggetto estraneo (Luigi Leo) e non legato da rapporto fiduciario con i citati coniugi, doveva di conseguenza escludersi che l'accordo relativo alla vendita dei beni potesse avere carattere simulatorio assoluto poiché a ciò ostava la presenza del predetto socio Leo che aveva invece l'interesse ad una reale acquisizione dei beni al patrimonio della società in ragione della propria quota di partecipazione.

Tale motivazione appare del tutto congrua anzitutto perché solo il controllo dell'intero capitale sociale da parte degli stessi venditori dei beni avrebbe potuto costituire sotto il profilo logico il presupposto necessario per far ritenere la sussistenza della simulazione assoluta risultando in tal caso ragionevole la presunzione che la società FinPuglia operasse come mero strumento della volontà degli stessi venditori Semeraro-Milano e fosse disponibile quindi a far apparire fittiziamente l'avvenuto trasferimento della proprietà sulla base di un contratto in realtà non voluto. In secondo luogo la motivazione appare adeguata in base alle nozioni di comune esperienza secondo le quali i soggetti che intendono sottrarre dei beni ai creditori non effettuano di regola un trasferimento fittizio simulato in modo assoluto ma procedono ad un effettivo trasferimento ad un diverso soggetto di regola una società, di cui gli stessi hanno sotto diverse forme il controllo.

Anche il terzo motivo non merita accoglimento.

Con tale motivo con cui si contesta il fatto che la sentenza impugnata abbia escluso la simulazione della vendita a causa della presenza del socio Luigi Leo sottoscrittore per un terzo dell'aumento di capitale, il fallimento ricorrente tende ad escludere che il Leo abbia effettivamente acquisito la quota in questione.

Per dimostrare il proprio assunto, il fallimento ricorrente si basa su una serie di elementi di fatto (comunicazione del 10 febbraio 1987 dei coniugi Semeraro-Milano circa la messa a disposizione dei soci fiduciari della somma di 660 milioni; dichiarazione degli stessi coniugi del 16 febbraio 1987; movimenti sui conti correnti intestati alla FinPuglia etc.) in base ai quali tende ad avvalorare la tesi che nella intera operazione di compravendita non vi fu alcun passaggio di denaro.

Tale doglianza tende però a fornire una diversa ricostruzione in punto di fatto delle circostanze di causa rispetto a quella fornita dalla sentenza impugnata finendo con il censurare il merito della decisione stessa e rendendosi per tale aspetto inammissibile in questa sede di legittimità. E ciò anche sotto il diverso profilo che il motivo in esame tende a sollecitare il vaglio da parte di questa Corte di elementi non contenuti nel corpo della sentenza e risultanti dagli atti processuali ai quali ultimi è inibito a questa Corte di avere accesso.

Se il fallimento ricorrente poi avesse inteso dedurre l'erronea percezione della documentazione in atti da parte del giudice di merito avrebbe dovuto proporre ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. e non già ricorso ordinario.

Il ricorso va in conclusione rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 5.600,00, di cui € 5.000,00 di onorari.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 5.600,00 di cui € 5.000,00 di onorari.

Roma, 4 dicembre 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 MAGGIO 2003.

